



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In proposito si segnala che, secondo quanto disposto dall'articolo 6.2, lett. d) dello Statuto sociale, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico), è riservato il potere di nominare un Amministratore senza diritto di voto (nonché, in caso di cessazione anticipata di quest'ultimo dall'incarico, il relativo sostituto).

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione vengono invece nominati dall'Assemblea – ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale – sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Si segnala a tale riguardo che il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati, non essendosi tra l'altro finora riscontrate situazioni di difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre proprie candidature, in considerazione della attuale composizione della compagine sociale.

Quanto alle modalità ed ai termini di predisposizione, deposito e pubblicazione delle liste da parte degli Azionisti, si ricorda che la normativa vigente e l'articolo 14.3 dello Statuto sociale stabiliscono quanto segue:

- a) le liste, corredate della necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno

precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (ossia entro il 4 aprile 2011). Tale deposito deve essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso gli uffici della Segreteria Societaria di Enel S.p.A. (in Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00), ovvero attraverso la sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata all'Assemblea in questione, oppure via fax al numero 06/83055028. Le liste devono quindi essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2011);

- b) ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- c) il diritto di presentare le liste è riconosciuto esclusivamente agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento (attualmente tale quota risulta pari ad almeno lo 0,5% del capitale sociale);
- d) la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale della Società necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste e purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2011);
- e) entro il medesimo termine sopra indicato per il deposito delle liste (e, quindi, entro il 4 aprile 2011), unitamente a ciascuna lista devono essere depositate presso la Società le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. A tale ultimo riguardo si rammenta, in particolare:
 - che, essendo la Società soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106

del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo tuttora applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;

- che, in aggiunta a quanto sopra, l'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiede in capo agli amministratori di società con azioni quotate il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- che, in base a quanto disposto dall'articolo 14.3, secondo comma dello Statuto sociale, ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (vale a dire i requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società con azioni quotate, disciplinati dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista;
- che, ai sensi dell'articolo 144-*octies* della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, unitamente alle liste deve essere depositata presso la Società un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, destinata ad essere messa a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società medesima almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (e, quindi, entro l'8 aprile 2011). Il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda inoltre che tale informativa sia accompagnata dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Codice;

- che, con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare unitamente alla lista una dichiarazione *“che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’articolo 122 del medesimo Decreto”*, specificando le relazioni significative eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Si segnala a tale riguardo che, in base alle comunicazioni di cui all’articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Società risulta soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, risultando titolare del 31,24% del capitale sociale, dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria della Società (pur non esercitando su quest’ultima alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società);

- che, in attuazione di quanto raccomandato dall’articolo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha adottato in data 19 dicembre 2006 specifici orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A.; il documento contenente tali orientamenti

è consultabile sul sito internet della Società (www.enel.com, sezione Gruppo/*Corporate Governance*/Consiglio di Amministrazione).

In relazione alla predisposizione delle liste si segnala inoltre che, in caso di cessazione anticipata degli Amministratori dalla carica, l'articolo 14.5 dello Statuto sociale contempla un meccanismo di cooptazione vincolata in base al quale è previsto, ove possibile, il subentro dei candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di appartenenza degli Amministratori cessati.

Quanto al meccanismo di nomina degli Amministratori eletti mediante voto di lista, l'articolo 14.3 dello Statuto sociale dispone:

- che ogni avente diritto al voto possa votare in Assemblea una sola lista;
- che dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore);
- che i restanti Amministratori vengano tratti dalle altre liste, facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nella lettera b) dello stesso articolo 14.3;
- che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si debba tenere conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse.

In pratica, tale meccanismo assegna alle minoranze azionarie il diritto di esprimere (i) un Amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ovvero (ii) due Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da quattro a sei membri o, infine, (iii) tre Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette a nove membri.

Si ricorda in proposito che l'articolo 147-ter, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiede che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza esaminate.

Qualora non dovesse risultare presentata alcuna lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14.3, lett. d) dello Statuto sociale l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.